Mediazione: Adr Piemonte

Pubblicato sulla G.U. n. 7 del 10/01/2025 il D.lgs n. 216 del 27 dicembre 2024, che integra e corregge il decreto legislativo n. 149/2022 in materia di mediazione e negoziazione assistita. Tra le principali novità l'estensione della durata massima della procedura di mediazione a sei mesi, prorogabile per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi; nei casi in cui la mediazione è demandata dal giudice, la proroga di tre mesi è consentita solo per una volta.

ADR PIEMONTE

LE CAMERE DI COMMERCIO PER LA MEDIAZIONE

Iscritta al n.30 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia e al n. 391 dell'Elenco degli Enti di formazione per mediatori del Ministero della Giustizia, ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dei relativi decreti di attuazione.

ADR PIEMONTE è l'Organismo di mediazione delle Camere di commercio piemontesi, iscritto al n.30 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Svolge in forma associata i servizi di mediazione per le Camere di commercio di Torino, Alessandria-Asti, Cuneo e Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (Biella-Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola), con sedi presso ogni Camera.

ORGANIGRAMMA

LA MEDIAZIONE

La mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie civili e commerciali alternativa al giudizio ordinario o arbitrale ed è normata dal D.lgs 28/2010 e dal DM 150/2023.

È una procedura **informale e riservata** che permette a due o più parti, attraverso l'intervento di un mediatore, di raggiungere la soluzione che ritengono più appropriata e reciprocamente vantaggiosa per porre fine al conflitto che le riguarda.

Il mediatore è un soggetto terzo, imparziale, indipendente ed esperto in tecniche di comunicazione e di conciliazione, iscritto in un Elenco presso il Ministero della Giustizia previa verifica dei requisiti richiesti dalla legge. Non è un giudice né un arbitro e non impone alcuna decisione, ma ha il compito di assistere le parti e i loro legali nella ricerca della migliore soluzione alla controversia in corso.

>> Elenco dei mediatori di ADR Piemonte

La conclusione dell'accordo è quindi rimessa alla volontà delle parti, che sono libere in qualsiasi momento di ritirarsi dal tentativo o di non concludere l'accordo.

L’accordo raggiunto in mediazione viene formalizzato in un **verbale a cui è attribuita efficacia di titolo esecutivo**, al pari di una sentenza.

Non è esclusa la possibilità di rivolgersi comunque al giudice ordinario, o all'arbitrato, in caso di insuccesso del tentativo.

La mediazione è obbligatoria:

- **prima di avviare una causa in alcune materie indicate dalla legge**:
  - condominio
  - diritti reali
  - divisione
  - successioni ereditarie
  - patti di famiglia
  - locazione
  - comodato
  - affitto di aziende
  - risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
  - risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  - contratti assicurativi, bancari e finanziari
  - inadempimenti contrattuali dovuti al rispetto delle misure di contenimento disposte durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19
  - associazione in partecipazioni
  - consorzio
  - franchising
  - opera
  - rete
  - somministrazione
  - Società di persone

    - subfornitura
- **su ordine del Giudice**, quando in corso di causa viene disposto il tentativo di mediazione
- quando sia prevista da una clausola **nel contratto o nello statuto**

La mediazione può comunque essere scelta volontariamente anche in tutte le altre controversie su diritti disponibili prima di iniziare una causa, giudiziaria o arbitrale, per cercare di evitarla.

I vantaggi della mediazione:

- **tempi ridotti** rispetto al processo ordinario: la procedura di mediazione si conclude entro 6 mesi dal deposito dell'istanza (prorogabili di 3 mesi in 3 mesi con accordo scritto delle parti), ma può anche essere sufficiente un solo incontro
- **costi contenuti** e predeterminati in base ad un tariffario
- efficacia di **titolo esecutivo** dell'accordo raggiunto in mediazione
- **credito d'imposta** fino a 600 euro per le spese di mediazione sostenute
- **esenzione dall'imposta di registro** entro il valore di 100mila euro
- **riservatezza**: sia le parti che il mediatore sono tenuti per legge a non rivelare alcuna informazione ottenuta nel corso della procedura

I costi della mediazione

Ai sensi dell’art. 28 del DM n. 150/2023, **per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione** comprendenti il compenso per il mediatore; **in base all’esito del primo incontro, potrebbero essere dovute ulteriori spese.**

>> **Tariffario** spese di avvio e di mediazione

>> **Calcola il tuo** preventivo

Sono altresì dovute le spese vive documentate.

- Come attivare un procedimento di mediazione
- Energia elettrica e gas
- Telecomunicazioni
- Modulistica e Regolamento
- Corsi di formazione
- Sportelli

Stampa in PDF

PDF

Ultima modifica

Lun 31 Ago, 2026

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating
Average: 3.2 (9 votes)

Rate